DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

Vista la lettera del 13 giugno 1966, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario esente da dazio, di 20.000 tonnellate per il ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silicio era importato nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 %;

Considerando che i dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti sono i seguenti:

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (3 mesi)
Consumo	20.643	21.216	15.365	14.491	18.000	20.224	—
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni:							
— dai paesi terzi	17.378	17.269	13.218	12.158	14.919	17.301	3.410
— dalla C.E.E.	3.281	3.947	2.169	2.383	3.175	3.049	1.126
Esportazioni complessive	16	—	22	51	69	126	16

Considerando che negli Stati membri richiedenti non esiste una produzione di ferro-silicio; che gli Stati membri produttori hanno dichiarato disponibilità esportabili che coprirebbero in ampia misura tutto il fabbisogno di importazione di ferro-silicio degli altri Stati membri ed in particolare dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che occorre tuttavia far osservare che in realtà le industrie trasformatrici della Unione economica belgo-lussemburghese hanno preso contatti con i fornitori della Comunità per informarsi delle effettive possibilità d'approvvigionamento presso questi ultimi; che sinora, dalle risposte di detti fornitori, risulta che essi potrebbero consegnare allo Stato membro richiedente soltanto quantitativi insufficienti del prodotto in causa; che questa divergenza tra le dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari circa le disponibilità esportabili verso l'Unione economica belgo-lussemburghese può spiegarsi con il fatto che può risultare ancora necessario un periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico onde far partecipare interamente gli Stati membri produttori della Comunità al fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-silicio ed in particolare quelle degli Stati membri richiedenti; che, quindi, per la ferro-lega in questione si può concludere che l'approvvigionamento è attualmente insufficiente nella Comunità;

Considerando che la domanda dell'Unione economica belgo-lussemburghese è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-silicio dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali; che, inoltre, il ferro-silicio serve a fabbricare prodotti siderurgici il cui mercato presenta

attualmente segni di pesantezza ; che le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove i settori della produzione e del consumo si trovano perfettamente adattati e talvolta anche integrati ; che, quindi, l'insufficiente approvvigionamento della Comunità è tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dell'Unione economica belgo-lussemburghese ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, a norma del Protocollo n. XI, a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità teoriche esportabili di ferro-silicio superano ampiamente il complesso del fabbisogno dichiarato dagli Stati membri richiedenti per la ferro-lega in questione ; che le esigenze di un adattamento fra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembrano costituire un ostacolo tale da impedire alle produzioni in questione di soddisfare nel corrente anno ed in ampia misura al fabbisogno della Comunità ed in particolare a quello dell'Unione economica belgo-lussemburghese ;

Considerando, inoltre, che gli inconvenienti riscontrati dagli Stati membri richiedenti sono da valutare tenendo conto del fatto che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita ;

Considerando che, in base a tale situazione, gli Stati membri richiedenti riscontrano inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in base ai dati sopra esposti, le importazioni totali effettuate dall'Unione economica belgo-lussemburghese per il prodotto in questione hanno raggiunto nel 1965 circa 20.000 tonnellate; che in mancanza di indicazioni contrarie, non sembra che si possa verificare una situazione diversa nel 1966/1967 e che quindi si può prendere in considerazione un quantitativo di 20.000 tonnellate per questi due ultimi anni; che, data la mancanza di una produzione nella Unione economica belgo-lussemburghese, essa dovrà quindi ricorrere, per lo stesso quantitativo, ad importazioni di qualsiasi provenienza ; che, dal 1964, gli Stati membri richiedenti hanno importato quantitativi sempre più considerevoli di ferro-silicio dagli altri Stati membri; che questa evoluzione sembra confermare il fatto che le disponibilità comunitarie dovrebbero poter coprire, nel 1967, in ampia misura il fabbisogno di importazioni dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che altrettanto avverrà per il Regno dei Paesi Bassi, altro richiedente, il cui fabbisogno complessivo per il 1967 ammonta a 7.000 tonnellate; che, quindi, nell'attuale situazione risulta opportuno, per la valutazione del fabbisogno d'importazione dai paesi terzi del complesso degli Stati membri richiedenti, mantenere un quantitativo di 12.600 tonnellate, cioè il contingente tariffario in esenzione da dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T. per il ferro-silicio ; che, tuttavia, onde tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento della Comunità, verso la fine del 1966 sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri; che quindi il fatto di mantenere attualmente il volume del contingente consolidato sopra citato non pregiudica un'altra soluzione globale che potrebbe risultare opportuna; che è quindi giusto far partecipare gli Stati membri summenzionati al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno totale d'importazione ; che, per l'Unione economica belgo-lussemburghese, il volume del contingente così calcolato è di 9.330 tonnellate;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, un contingente tariffario di 9.330 tonnellate in esenzione da dazio sembra più adeguato ;

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in causa, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, a norma del Protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello Stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo è accordato un contingente tariffario, in esenzione da dazio, per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel loro territorio di ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 9.330 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/26/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relative a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 5.000 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e più del 30 % fino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che fino al 1° gennaio 1961 la Repubblica italiana importava il ferro-cromo sopra menzionato (ferro-cromo superraffinato) in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :